

Magazzino merci nell'UE

INDICE

1.	PREMESSA _____	3
2.	MAGAZZINO MERCI NELL'UE _____	3
2.1	DEPOSITO DOGANALE _____	3
2.2	MAGAZZINO PER MERCE IN CONTO DEPOSITO _____	4
2.3	MAGAZZINO IN SOSPENSIONE DI IVA _____	9
2.4	MAGAZZINO MERCI TIPICO _____	9
3.	SERVIZI LEGATI AL MAGAZZINO MERCI _____	10
4.	OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE _____	10

1. PREMESSA

Il presente documento è stato elaborato sulla base delle competenze specialistiche del signor Bernd Burgmaier (SwissVAT AG) (aggiornato a dicembre 2017), tenendo altresì in considerazione la Info IVA 06 “Luogo della prestazione” dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Esso contiene, inoltre, numerose informazioni pratiche aggiuntive. Ci si è riferiti in particolare anche a quanto prescritto dalla direttiva in merito al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (Direttiva 2006/112/CE) e all’attuale giurisprudenza in materia di diritto europeo sull’IVA.

2. MAGAZZINO MERCI NELL’UE

In caso di forniture transfrontaliere di merci si pone sempre la questione legata all’abbreviazione dei tempi di consegna. Una possibilità in questo senso è rappresentata dallo stoccaggio temporaneo della merce in un magazzino nell’UE, dal quale poi si effettuano prelievi e forniture ai clienti nell’UE in funzione delle necessità. Una procedura corretta richiede una conoscenza approfondita del diritto UE in materia di imposta sul valore aggiunto.

In linea di principio, nell’Unione europea esistono diversi tipi di magazzini merci, ovvero il deposito doganale, magazzino per la merce in conto deposito, magazzino in sospensione di IVA e magazzino merci tipico.

2.1 DEPOSITO DOGANALE

Un deposito doganale nell’UE serve sostanzialmente a stoccare provvisoriamente nell’UE merce non comunitaria in esenzione da imposte e senza sdoganamento.

Nel quadro del regime di deposito doganale è possibile collocare le merci non unionali in locali o altri luoghi autorizzati per tale regime dalle autorità doganali e assoggettate alla loro vigilanza (“depositi doganali”) (art. 240 cpv. 1 Codice doganale UE).

La procedura di deposito doganale serve principalmente per depositare merci non unionali al fine di esonerarle, per la durata del deposito:

- dalla riscossione di dazi all’importazione o altre imposte
- in linea di principio dall’applicazione di altre misure di politica commerciale (p.es. presentazione di autorizzazioni d’importazione).

I regimi di deposito doganale sono pertanto presi in considerazione anche per il deposito di merci non unionali, non soggette a dogana, che sono sottoposte esclusivamente a misure di politica commerciale. Anche le merci unionali possono essere assegnate al regime di deposito doganale.

Si considera deposito doganale qualsiasi luogo autorizzato per tale regime dalle autorità doganali e soggetto alla loro vigilanza, presso il quale le merci vengono depositate in condizioni definite. Il regime di deposito doganale è subordinato al rilascio di un’autorizzazione da parte delle autorità doganali competenti a fronte di una richiesta e in presenza di determinati requisiti di natura personale, oggettiva ed economica. Le merci vengono vincolate al regime di deposito doganale tramite dichiarazione doganale e alla loro uscita dal deposito è necessario assegnarle ad un altro regime tramite una nuova dichiarazione doganale.

Per quanto riguarda la Germania, le forniture di beni che precedono un'importazione sono esenti da imposte se l'acquirente o un suo incaricato importa l'oggetto della fornitura (art. 4 cpv. 4b della Legge tedesca sull'imposta sul valore aggiunto – UStG). Questo vale tuttavia solo per merci che si trovano in un regime sospensivo.

Nota:

secondo l'amministrazione delle contribuzioni tedesca, se il fornitore è un'impresa estera **non** è necessario che si registri in Germania ai fini dell'imposta sul valore aggiunto solo per queste forniture.

Esempio:

l'azienda svizzera A detiene un deposito doganale presso l'azienda B in Germania. A è proprietaria delle merci collocate nel deposito doganale. In caso di necessità B preleva le merci dal deposito ed espleta le formalità necessarie per la loro immissione in libera pratica. B riceve i documenti doganali relativi all'imposta sul valore aggiunto all'importazione versata.

Al momento del prelievo la proprietà della merce viene trasferita a B. Il luogo della fornitura è la Germania. Dato che è B a importare beni, ovvero ad immetterli in libera pratica, la fornitura è esentasse (Art. 4 n. 4b della Legge tedesca sull'imposta sul valore aggiunto – UStG). A non deve registrarsi in Germania ai fini dell'IVA se realizza in Germania solo fatturati (esenti da imposta) di questo tipo.

2.2 MAGAZZINO PER MERCE IN CONTO DEPOSITO

Il concetto di magazzino per merce in conto deposito non rientra nella sfera del diritto sull'imposta sul valore aggiunto. Secondo il diritto civile si tratta di un magazzino di consegna di un'impresapresso il quale il cliente (acquirente) è definito già in sede di stoccaggio.

1. Nella consuetudine linguistica commerciale per **magazzino in conto deposito** (“**consignment stock**”) si intende un dispositivo di magazzino che provvede, nell'ambito di un **contratto di conto deposito**, a trasferire la merce da un'impresa (cedente) a un'altra (cessionario), affinché questi la fornisca tempestivamente ai clienti o ne faccia uso proprio.

Una forma particolare di magazzino in conto deposito è il “**call-off-stock**”. La differenza rispetto a un magazzino in conto deposito generale consiste nel fatto che nel call-off-stock solo un cliente o un acquirente può accedere al magazzino, mentre nel magazzino in conto deposito generale anche più compratori possono prelevare merce da esso.

2. In linea di principio i requisiti e i dettagli dei rapporti contrattuali vengono regolati in un contratto di conto deposito.

La proprietà della merce che si trova nel magazzino in conto deposito viene generalmente trasferita al cessionario solo nel momento in cui essa è prelevata dal magazzino. Di regola nel contratto di conto deposito si concorda che il cessionario debba segnalare per iscritto e a intervalli regolari al cedente la

77534546776546776879465440786594363355
17585455313898043198856793300240643016304618415
9461463745687812649856386236198006342218985
0816522250978675853567896512354635
1793367780024065223467567778238163967795

SWISS
VAT

merce prelevata dal magazzino. A seguito di questa comunicazione si effettua il conteggio della merce venduta (spesso mediante accredito del cessionario).

3. In caso di fornitura ai magazzini in conto deposito nell'UE, a seguito dell'attuale assenza di una regolamentazione uniforme nella direttiva sull'imposta sul valore aggiunto, nella legislazione sull'IVA sono fondamentalmente rilevanti

- a) il **trasporto/la spedizione** della merce al magazzino in conto deposito e
- b) il suo **prelievo**.

Per quanto riguarda a) ovvero per la valutazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto del trasporto/della spedizione della merce al magazzino in conto deposito occorre distinguere due casi:

- la merce viene trasportata o spedita da un **Paese terzo** (p.es. la Svizzera) al magazzino in conto deposito
- la merce viene trasportata o spedita da un **altro Stato membro** al magazzino in conto deposito.

Trasporto o spedizione della merce da un Paese terzo al magazzino in conto deposito

Se la merce viene trasportata da un Paese terzo al magazzino in conto deposito, questo movimento di merce non si basa ancora su una fornitura imponibile (cosiddetto trasporto interno all'azienda), dato che il controllo sulla merce in questo momento è ancora del cedente. Ciononostante il cedente secondo le relative disposizioni nazionali spesso deve comprovare l'esportazione della merce mediante documenti doganali di esportazione (p.es. in Svizzera: art. 23 cpv. 2 cifra 4 LIVA).

Tuttavia la **fattispecie di importazione** nel contesto della legge sull'imposta sul valore aggiunto sussiste se il cedente immette la merce "in libera pratica" dell'UE. Infatti, in questi casi la detrazione dell'IVA dovuta all'importazione spetta, in linea di principio, al cedente, in quanto questi detiene il controllo al momento dell'importazione.

Trasporto o spedizione della merce da un altro Stato membro al magazzino in conto deposito

Se la merce viene trasportata o spedita da un altro Stato membro al magazzino in conto deposito, dal punto di vista dell'IVA, questo **movimento interno all'azienda** viene attualmente equiparato a una fornitura (cosiddetta cessione intracomunitaria).

La **cessione intracomunitaria** viene fittiziamente trattata come fornitura (intracomunitaria) e può pertanto avvenire in esenzione fiscale, a condizione che siano soddisfatti i requisiti per tale esenzione.

Nota:

in genere, secondo le norme nazionali applicabili la merce deve essere accompagnata dal relativo documento (p.es. fattura proforma).

77534546776546776879465440786594363355
17585455313898043198856793300240643016304618415
9461463745687812649856386236198085342218985
08165222509786758535678965123546356
1793367780024065223467567778238163967795

SWISS
VAT

In corrispondenza con la cessione intracomunitaria, il cedente deve segnalare un **acquisto intracomunitario** fittizio nel Paese del magazzino in conto deposito (p.es. Germania).

Conseguenza:

il cedente, in linea di principio, deve registrarsi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel Paese in cui si trova il magazzino in conto deposito!

Per quanto riguarda b), occorre procedere a una valutazione del prelievo di merce dal magazzino in conto deposito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

A seguito del **prelievo** della merce dal magazzino in conto deposito il **cessionario** acquisisce il **controllo** sull'oggetto. Solo in questo momento si giunge quindi alla fornitura effettiva. Se il magazzino si trova nell'area di produzione del cessionario, questa fornitura, fondamentalmente, è imponibile in questo Paese.

Conseguenza:

il cedente deve dichiarare questo fatturato nel Paese del magazzino in conto deposito e registrarsi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (qualora non lo abbia ancora fatto, in particolare in riferimento al precedente **acquisto intracomunitario**)!

Il cedente, deve emettere a nome del cessionario una fattura gravata dall'imposta sul valore aggiunto, nel nostro caso quella tedesca, in riferimento alla merce prelevata. La fornitura deve essere dichiarata nel periodo contabile durante il quale il cessionario preleva la merce.

4. A seguito dell'obbligo del cedente di registrarsi nel Paese membro in cui si trova il magazzino in conto deposito, alcuni Stati membri hanno introdotto delle regole di **semplificazione nazionali** per la gestione ai fini dell'IVA dei magazzini in conto deposito. Tali regole mirano a impedire la registrazione del cedente nel Paese in cui si trova il magazzino in conto deposito e variano a seconda del Paese membro. Alcune Nazioni rinunciano, ad esempio, alla necessaria imposizione fiscale dell'acquisto del cedente. Esse considerano il trasporto o la spedizione della merce al magazzino in conto deposito non come fornitura fittizia (intracomunitaria), bensì come effettiva fornitura tra cedente e cessionario.

Di conseguenza, il cedente non deve più registrarsi per l'imposizione fiscale dell'acquisto nel Paese di destinazione, poiché egli in realtà esegue una normalissima fornitura intracomunitaria (esente dalle imposte) al cessionario. L'imposizione sugli acquisti viene eseguita dal cessionario che è già regolarmente registrato ai fini IVA. Il prelievo della merce dal magazzino non rappresenta nemmeno una cessione successiva (nazionale), in quanto essa è già avvenuta.

Altri Stati membri applicano la detta regola semplificativa solo per determinati tipi di magazzino (p.es. in Finlandia e nel Regno Unito questo vale solo per i **call-off-stock**).

In Francia e in Italia si può, ad esempio, ricorrere alla regola semplificativa solo se la merce resta nel magazzino **per un tempo limitato** (p.es. tre mesi o un anno).

In **Germania** la BFH (Corte federale delle finanze tedesca), con sentenza del 20 ottobre 2016, V R 31/15, ha deciso che le forniture provenienti dal resto dell'area comunitaria e destinate a un acquirente nazionale vanno considerate come forniture a distanza ai sensi dell'art. 3 cpv. 6 frase 1 della UStG,

77534546776546776879465440786594363368
17585455313898043198856793300240643016304818419
9461463745687812649856386236198005342218985
08165222509786758535678965123546350
1793367780024065223467567778238163987793



anche se la merce della fornitura viene stoccata temporaneamente per breve tempo, dopo l'inizio della spedizione, in un magazzino di consegna. Il requisito è tuttavia che l'acquirente sia stabilito sin dall'inizio della spedizione. In questo caso, la fornitura viene eseguita all'inizio della spedizione nella restante area comunitaria ed è a carico dell'acquirente ed è eventualmente soggetta all'imposizione sugli acquisti ai sensi dell'art. 1a della UStG.

Con sentenza del 16 novembre 2016 (V R 1/16) la BFH ha confermato la predetta giurisprudenza, il che ha portato in Germania a una modifica dell'approccio amministrativo, che entra in vigore al più tardi il 01.01.2018. Se l'acquirente per il trasporto o la spedizione che inizia in un'altra area comunitaria è già stabilito, non sussiste alcuna cessione intracomunitaria in Germania, bensì una fornitura mediante trasporto o spedizione che, in linea di principio, si considera come eseguita con il trasporto o la spedizione in un'altra area comunitaria. In questo caso, nulla si oppone all'accettazione di una fornitura mediante trasporto o spedizione, a condizione che

- la merce venga portata dall'incaricato alla spedizione dapprima in un magazzino nazionale del fornitore e solo dopo l'incasso del pagamento venga emessa un certificato di riammissione del fornitore all'acquirente ("shipment on hold"), oppure
- che la merce venga depositata provvisoriamente per breve tempo (per alcuni giorni o settimane) in un magazzino di consegna o conto deposito nazionale allestito su iniziativa dell'acquirente e che l'acquirente detenga contrattualmente il diritto di accesso illimitato alla merce. In questo si ha solo una breve sospensione, ma nessuna interruzione del trasporto o della spedizione iniziata.

Esempio:

un cedente svizzero trasporta la merce dall'Italia in un magazzino in conto deposito del produttore di automobili M in Germania. A questo magazzino può accedere solo M. Le merci vengono prelevate e utilizzate da M due settimane dopo lo stoccaggio.

In questo caso il cedente svizzero non deve registrarsi ai fini IVA in Germania. Fino a questo punto il deposito è di breve durata. Purtroppo non viene definito cosa si intenda esattamente per "breve durata". Si può trattare di alcuni giorni o alcune settimane. Si consiglia pertanto, in caso di dubbio, di chiarire questo aspetto presso le autorità finanziarie competenti.

5. Per evitare problemi derivanti dal diverso trattamento dei magazzini in conto deposito nell'UE, gli imprenditori svizzeri dovrebbero verificare puntualmente le differenze e stabilire se possono applicare le regole di semplificazione.

Esempio:

un cedente svizzero ha un magazzino in conto deposito in Italia che conosce una regola di semplificazione con limite temporale e fornisce merce dalla Germania in questo magazzino.

Dal punto di vista tedesco in questo caso si è in presenza di una cessione intracomunitaria (fornitura fittizia) dalla Germania all'Italia. Analogamente il cedente in Italia dovrebbe essere soggetto a un'imposizione fiscale sull'acquisto. L'effettiva fornitura avverrebbe solo nel momento del prelievo. La fornitura viene pertanto effettuata in Italia, con la conseguenza che l'IVA italiana deve essere fatturata. Sulla base dell'imposizione sull'acquisto e della fornitura nazionale, il cedente dovrebbe annunciarsi in Italia ai fini IVA.

77534546776546776879465440786594363358
17585455313898043198856793300240643016304818419
9461463745687812649856386236198005342218985
08165222509786758535678985123546358
1793367780024065223467567778238163987798

SWISS
VAT

Se il prelievo della merce avviene entro il limite concesso dall'Italia (1 anno), in Italia non si verifica né un acquisto intracomunitario, né una cessione successiva. Pertanto ai sensi dei **regolamenti in materia di IVA** in Italia non sussistono i requisiti per una registrazione (l'imposizione sull'acquisto è a carico del cessionario, ovvero l'acquirente).

Dato tuttavia che il cedente, non effettuando la registrazione in Italia, non possiede neppure una partita IVA italiana, egli non può gestire in regime di esenzione la fornitura fittizia in Italia. Il cedente dovrebbe ribaltare l'imposta tedesca in modo dichiarato o latente al cessionario, che molto probabilmente non sarebbe d'accordo.

Per evitare il verificarsi di casi analoghi, l'amministrazione delle contribuzioni tedesca ha emanato una disposizione nella quale rende noto il regolamento di semplificazione per la Germania. Tale regolamento consente al cedente di lasciare in regime esente da imposte la cessione intracomunitaria in un magazzino merci in un altro Stato membro, qualora non sia possibile presentare la necessaria certificazione contabile (tra cui registrazione della partita IVA del Paese di destinazione).

Tuttavia l'UE prevede di accogliere, dal 01.01.2018 una regolamentazione unitaria nell'art. 17 a (nuovo) della direttiva in merito al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. La Commissione europea ha presentato una bozza a riguardo in data 04.10.2017 (COM (2017) 569 finale). La soluzione proposta consiste nel considerare il regolamento dei magazzini in conto deposito come fornitura unica nello Stato membro di provenienza e come acquisto intracomunitario nello Stato membro nel quale si trova il magazzino, se il fatturato deriva da due soggetti fiscali certificati. In questo modo si evita che il fornitore debba registrarsi in ogni Paese membro nel quale trasferisce beni in un magazzino in conto deposito.

6. Per gli imprenditori non residenti all'interno dell'UE (ad es. imprenditori svizzeri) è possibile gestire più semplicemente le insidie dell'imposta sul valore aggiunto, che esistono a causa della mancata armonizzazione delle regole di semplificazione tra gli Stati membri o di concetti giuridici indefiniti, dato che il movimento delle merci in genere avviene da un Paese terzo e pertanto si è in presenza di un'importazione e non di una fornitura intracomunitaria del movimento merce.

Il cedente domiciliato in Svizzera non solo può ricorrere alle possibilità di configurazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto, ma può anche integrarle con le norme applicabili di diritto doganale.

Possibilità di elaborazione:

invece di un **magazzino in conto deposito**, il cedente con domicilio in Svizzera allestisce in Germania un **deposito doganale** presso il cessionario. Il movimento della merce dalla Svizzera al deposito doganale dal punto di vista svizzero rappresenta un movimento verso l'estero, che è esente dall'imposta sul valore aggiunto svizzera (a condizione che siano dati i certificati doganali d'esportazione).

Il cessionario può quindi prelevare la merce dal deposito doganale in base alle sue esigenze, assumere il ruolo di importatore e versare l'imposta sull'importazione dovuta in Germania. Il luogo della fornitura del cedente al cessionario è la Germania. Il deposito doganale, dal punto di vista dell'imposta sul valore aggiunto tedesca, viene considerato come nazionale. La fornitura è tuttavia esente dalle imposte in base all'art. 4 n. 4b UStG, introdotto il 1° gennaio 2004. Secondo l'amministrazione delle contribuzioni tedesca una registrazione IVA in questo caso non è necessaria, se la fornitura precede l'importazione.

La situazione è invece leggermente diversa se (come già descritto in precedenza) la merce viene importata ad es. in Germania da un Paese terzo e successivamente viene introdotta nel magazzino in conto deposito (se questo non è un deposito doganale). Secondo l'attuale approccio giuridico

dell'amministrazione delle contribuzioni tedesca, il cessionario (acquirente) non può detrarre ora l'imposta sul valore aggiunto da importazione, dato che al momento del disbrigo il controllo sulla merce del Paese terzo non è ancora passato al cessionario. Il passaggio avviene solo al prelievo della merce dal magazzino in conto deposito.

2.3 MAGAZZINO IN SOSPENSIONE DI IVA

Il regolamento per il magazzino in sospensione di IVA (o magazzino IVA) si prefigge di semplificare notevolmente le conseguenze sull'IVA durante la movimentazione di determinate merci (comunitarie). Per questo anche in Germania in data 01.01.2004 sono state introdotte regole per un magazzino in sospensione di IVA autorizzato dall'amministrazione delle contribuzioni (gli Stati membri possono farlo ai sensi dell'art. 157 e segg. della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto).

In questo modo si possono stoccare e vendere determinate merci (p.es. derrate alimentari come patate, caffè, tè, zucchero ma anche ferro e metalli) in esenzione IVA analogamente alla procedura del deposito doganale, senza che un'impresa con domicilio in Paesi esteri UE debba registrarsi ai fini dell'IVA nazionale. L'imposizione fiscale viene applicata solo successivamente all'uscita dal magazzino. I fatturati precedenti sono esentasse analogamente al regolamento per il deposito doganale (p.es. in Germania ai sensi dell'art. 4 n. 4 a della UStG, cfr. art. 160 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto). Nella pratica, a causa degli elevati requisiti amministrativi, l'importanza del magazzino in sospensione di IVA in ambito UE non è molto elevata. Per questo l'argomento non viene qui approfondito ulteriormente.

2.4 MAGAZZINO MERCI TIPICO

Nel caso del magazzino merci tipico (magazzino di uscita) al momento dell'immagazzinamento della merce il futuro cliente non è ancora definito. In particolare, può trattarsi anche di più clienti. In questo caso non si applica il regolamento di semplificazione per il magazzino in conto deposito (vedere sopra). Questo significa che l'imprenditore estero che gestisce un magazzino nell'UE, deve effettuare la registrazione IVA nel rispettivo Paese.

1. Se la merce per il magazzino merci nell'UE proviene da un Paese terzo (p.es. Svizzera) l'imposta (sul valore aggiunto) di importazione, in linea di principio, può essere detratta dal soggetto che esercita il controllo su questi beni al momento dell'importazione. Nel caso del magazzino di fornitura in genere si tratta del fornitore e non dell'acquirente.
2. Le forniture dal resto dell'UE verso il magazzino merci di un altro Stato membro sono soggette a IVA in quanto acquisti intracomunitari. Generalmente l'imposta per l'acquisto intracomunitario è nuovamente detraibile come imposta preventiva da parte del fornitore (vedere a proposito IVA_Guida_UE).
3. Lo stesso vale per le forniture di merce dalla Svizzera. Il fornitore può detrarre l'imposta preventiva dalle fatture per l'IVA dovuta per legge.
4. Per i fatturati in uscita si applicano analogamente le regole generali. Le forniture dal magazzino sono soggette a imposta come forniture nazionali (oppure sono soggette alla procedura di Reverse – Charge) o esentasse in quanto forniture intracomunitarie in conformità con i requisiti del Paese di provenienza (ai sensi dell'art. 138 della direttiva in merito al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 2006/112/CE), o esenti da imposte come fornitura di esportazione (art. 146 della direttiva in merito al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 2006/112/CE). Trovate i dettagli nella Guida_ IVA_UE.

7753454677654677687946544078659436346
17585455313898043198856793360240643016304618419
9461463745687812649856366236198006342218366
08165222509786758535678066123546366
179336778002406522346756777823616366778

SWISS
VAT

3. SERVIZI LEGATI AL MAGAZZINO MERCI

Sono numerosi i servizi forniti al proprietario legati a un magazzino merci, quali ad esempio servizi di trasporto, di imballaggio, di stoccaggio, ma naturalmente anche le imposte di deposito. Ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 lettera b dell'Ordinanza di esecuzione in materia di IVA, nel caso di immagazzinamento di oggetti su un fondo, se il cliente non dispone dell'utilizzo esclusivo di una determinata parte del fondo, non sussiste alcuna prestazione riferita ad esso. Lo stesso vale anche per le prestazioni connesse (imballaggio ecc.). Ne consegue che prestazioni analoghe sono soggette a imposizione secondo la regola generale del luogo del destinatario (art. 44 della direttiva relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 2006/112/CE).

Esempio:

un fornitore svizzero CH gestisce un magazzino merci in Germania e riceve a riguardo fatture per l'immagazzinamento delle merci dall'azienda di logistica Z. La fattura dell'azienda di logistica per tale immagazzinamento deve essere emessa senza l'IVA tedesca.

4. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Il fornitore e l'acquirente devono osservare determinati obblighi di comunicazione in relazione a una fornitura intracomunitaria e all'acquisto intracomunitario. Oltre alla dichiarazione nei conteggi nazionali IVA si tratta, in questo caso, della comunicazione di sintesi (in genere solo per le forniture intracomunitarie). Inoltre, a seconda del Paese, vige l'obbligo di consegnare le cosiddette dichiarazioni Intrastat presso le autorità di statistica (in Germania ad es. presso lo Statistisches Bundesamt, Ufficio federale di statistica tedesco, con sede a Wiesbaden). Trovate i dettagli in merito nella relativa guida.

Per ulteriori informazioni e consulenza vogliate contattare direttamente l'autore:

Signor
Bernd Burgmaier

SwissVAT AG
Stampfenbachstrasse 38
CH-8006 Zurigo
Tel. +41 44 219 66 58
Fax +41 44 219 66 67
bernd.burgmaier@swissvat.ch
www.swissvat.ch

77534546776546776879465440786594363355
17585455313898043198856793300240643016304618415
9461463745687812649856386236198085342218985
08165222509786758535678965123546356
1793367780024065223467567778238163967795

SWISS
VAT